COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE

Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025

dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"

Indice

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 3
2. ITER ISTRUTTORIO	pag. 4
FOCUS ***Le disposizioni del Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche*** ***La legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "Legge di stabilità regionale 2025" – Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 concernente la "Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo"***	pag. 8
IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE	pag. 9

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'assestamento di bilancio è lo strumento giuridico - contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute. Tale istituto deve tener conto, pertanto, delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente, con particolare riferimento ai dati relativi alla consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa.

L'assestamento del bilancio riflette la struttura del bilancio finanziario di previsione ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo e contabile come definito dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

All'assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento o assorbimento del disavanzo economico;
- la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati al decreto, entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio nella quale legge regionale sono ricompresi gli assestamenti di bilancio annuali degli enti dipendenti.

L'articolo 50, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, stabilisce che gli enti, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono, alla stessa, **entro il 30 maggio (*come da modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23*)**, l'assestamento dei rispettivi bilanci di previsione.

Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, ***(come da già citata modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23)*** ha previsto che "*La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione dell'assestamento di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette l'assestamento di cui al comma 1 al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, all'esito del quale è approvato con la legge regionale di assestamento di bilancio di cui all'articolo 24 ovvero con successiva legge regionale*.".

L'assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in casi di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

L'assestamento del bilancio si configura, dunque, come un provvedimento organico in cui, alla luce delle nuove esigenze economico-finanziarie e del consuntivo dell'esercizio precedente, i valori del bilancio di previsione vengono riaggiustati ed assestati e rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 235 del 04/05/2021, ha approvato uno schema riassuntivo dell'assestamento di bilancio degli Enti dipendenti della Regione al

fine di consentire agli stessi una corretta esposizione, intelligibilità e uniformità dei dati assestati.

Sono state introdotte sanzioni a carico degli organi di amministrazione degli Enti in caso di mancata o incompleta trasmissione alla Regione entro i termini prescritti dell'assestamento al bilancio di previsione **(Art. 50 comma 2 bis della legge regionale n. 11/2020, così come modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 23/2023).** Nello specifico, in caso di violazione delle scadenze temporali previste, il regime sanzionatorio introdotto dalle succitate norme prevede le seguenti misure come comunicato dalla Direzione regionale Ragioneria Generale con nota n. 0042682 in data 11 gennaio 2024:

a) in caso di mancata o incompleta trasmissione alla Regione dell'assestamento entro i termini prescritti, è previsto che *"il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione"*. Al riguardo va precisato che la decurtazione del trattamento economico degli organi amministrativi si applica, in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio, anche nei confronti dei Commissari degli Enti **(art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023**). Le sanzioni in questione avranno efficacia "*a decorrere dall'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027*" (**art. 3, comma 7, della legge regionale n. 23/2023**).
b) in caso di mancata o incompleta trasmissione dei documenti di bilancio per un periodo superiore a tre mesi, è stabilita la decadenza dell'organo di amministrazione e il commissariamento dell'ente (**Art. 50 comma 2 bis legge regionale n. 11/2020, così come modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 23/2023**). Se l'Ente risulta già commissariato, l'inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca del Commissario in carica **(art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023**). La sanzione in questione si applica per gli Enti a decorrere dall'approvazione dei rendiconti relativi alla annualità 2023 (**art. 3, comma 7, della legge regionale n. 23/2023**).

2. ITER ISTRUTTORIO

Con la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*" sono state introdotte modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40, concernente la "*Costituzione dell'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio*".
In particolare, l'articolo 13, comma 132, lettera n), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, modificando l'articolo 18 della legge regionale n. 40/1987, ha stabilito che la Giunta regionale esercita la vigilanza e il controllo sull'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "*Carlo Arturo Jemolo*" quale Ente dipendente dalla Regione ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale.

La Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di controllo contabile, con mail del 17/07/2025, nell'allegare la tabella riepilogativa riguardante gli assestamenti al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 degli enti dipendenti, chiedeva di conoscere lo stato dell'iter istruttorio degli Enti che risultavano non aver ancora adempiuto alla trasmissione del documento contabile alla Direzione regionale Ragioneria Generale - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti -, tra i quali Enti era ricompreso l'Istituto "*A.C. Jemolo*".
In pari data, stesso mezzo digitale, la Direzione regionale Ragioneria Generale - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - riscontrava la richiesta in ordine all'iter istruttorio degli Enti ancora inadempienti con l'unica eccezione riguardante l'Assestamento al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 dell'Istituto "*A.C. Jemolo*".

La richiesta formulata dalla Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di controllo contabile, con la citata mail del 17/07/2025, era propedeutica, in via generale, per la istruttoria della relazione sugli assestamenti al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 degli enti dipendenti nelle more della proposta di parere di competenza dell'Organo di garanzia consiliare.
In particolare, la richiesta di notizie in ordine allo stato dell'iter istruttorio dell'Istituto "*A.C. Jemolo*" era motivata dal parere espresso sul Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Istituto medesimo, parere non favorevole rilasciato dal Comitato regionale di controllo contabile nella seduta n. 3 in data 15/07/2025 all'esito del quale, sotto il profilo normativo, il documento contabile dell'Istituto sarebbe potuto essere, comunque, approvato con legge regionale atteso che il tale parere, come disposto della legge di contabilità regionale n. 11 del 2020, risulta essere obbligatorio ma non vincolante.

Pur tuttavia, poiché nel corso della seduta n. 3 del 15 luglio 2025, seduta, come sopra richiamato, dedicata all'acquisizione del parere di competenza del Comitato regionale di controllo contabile in merito al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, era stata manifestata la necessità di avviare una riconciliazione straordinaria dei crediti e dei debiti reciproci tra Istituto e Regione (*cfr. resoconto stenografico della seduta de qua, agli atti dell'Ufficio*) la Direzione regionale Ragioneria Generale, con nota 0823243 del 12/08/2025, trasmetteva gli esiti della richiesta riconciliazione straordinaria e, pertanto, l'Organo di garanzia consiliare, nella seduta n. 6 del 12/11/2025, esprimeva parere favorevole sul Bilancio di previsione 2025-2027, documento contabile conseguentemente approvato con l'articolo 8 della legge regionale 09 dicembre 2025, n. 19.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione, che seppure le partite debitorie e creditorie tra la Regione Lazio e l'Istituto fossero state asseverate dal Revisore unico dell'Istituto con verbale n. 4 in data 27/03/2025 (*richiamando il verbale n. 2 del 13 marzo 2025, relativo al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2024 dell'Istituto di cui alla Decreto del Commissario Straordinario n. 19/2025*) a seguito di richiesta formulata con nota n. 0006842 del 18/03/2025 a firma congiunta del Dirigente Area "*Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari*" del Servizio Amministrativo e del Vicesegretario generale del Consiglio regionale del Lazio, per competenza a

valere **sul Rendiconto generale del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2024** di cui alla Deliberazione UDP 04 giugno 2025, n. U00090 e dal Collegio dei revisori dei conti con nota prot. RU 10800 del 6 maggio 2025 - **il Comitato regionale di controllo contabile - atteso che la vigilanza e il controllo delle attività dell'Istituto erano transitate dal Consiglio regionale alla Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13, comma 132, lettera n), della più volte legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, - aveva ritenuto opportuno che la Direzione regionale Ragioneria Generale valutasse la possibilità di porre in essere una attività straordinaria di riconciliazione dei crediti e dei debiti tra la Regione Lazio e l'Istituto aggiornata all'esercizio 2025 (*cfr. pag. 323 della Relazione sui "Rendiconti degli enti e degli organismi strumentali della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2024". Parere espresso dal Comitato regionale di controllo contabile nella seduta n. 4 del 30 luglio 2025*)**.

Fermo restando quanto riportato nelle relazioni del Comitato regionale di controllo contabile in ordine alle disposizioni in materia di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti strumentali e, in particolare, nelle relazioni sul Bilancio di previsione 2025-2027 dell'Istituto "*A.C. Jemolo*" (*cfr. parere espresso nella seduta n. 3 in data 15/07/2025 e parere espresso nella seduta n. 6 del 12/11/2025*), atteso che il bilancio di previsione 2025-2027 dell'Istituto non era stato approvato dalla Regione con la legge regionale di bilancio di previsione 2025-2027, la gestione finanziaria dell'Istituto si è svolta nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, gestione provvisoria, *de facto*, cessata con l'approvazione del citato articolo 8 della legge regionale 09 dicembre 2025, n. 19.

Tenuto conto che l'assestamento al bilancio adegua il bilancio di previsione alle nuove esigenze economiche, accertando i residui attivi/passivi, garantendo il pareggio di bilancio e consentendo, altresì, di variare entrate e spese, inclusi i fondi di riserva, sulla base del rendiconto dell'esercizio precedente, ma considerata **la articolata fase istruttoria e, in via temporale, la conseguente tardiva approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 dell'Istituto "A.C. Jemolo"**, approvazione sancita con il sopra citato articolo 8 della legge regionale 09 dicembre 2025, n. 19, la Struttura amministrativa di supporto al Comitato regionale di controllo contabile, con mail del 06/03/2026, inviata alla Direzione regionale Ragioneria Generale - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti - ha chiesto alla stessa **di conoscere, in ordine ai provvedimenti di natura contabile afferenti il complessivo ciclo di bilancio (*preventivo – assestamento – rendiconto*), quale determinazione intendesse adottare in merito all'Assestamento al bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 dell'Istituto medesimo anche nelle more della adozione da parte dell'Ente del rendiconto 2025.**

Con nota n. 0287776 del 17/03/2026, acquisita in pari data dal Comitato regionale di controllo contabile al n. 0007543 del protocollo consiliare, **la Direzione regionale Ragioneria Generale** - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti -, ai sensi dell'articolo 50 della legge Regionale n. 11/2020, **nel trasmettere il Decreto del Commissario Straordinario dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "*Arturo Carlo Jemolo*" n. 22 del 02/03/2026 recante "*Controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione 2025 - dell'Istituto A.C. Jemolo. Approvazione dello schema riassuntivo di cui all'allegato A) della Deliberazione di Giunta n. 235 del 04/05/2021*"**, Decreto commissariale con il quale viene dato atto, "***ora per allora***", *del* "***permanere degli equilibri di bilancio***" ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Decreto Legislativo

118/2011, **ha rappresentato di "*non ritenere necessario procedere all'approvazione, con legge regionale, dell'assestamento del bilancio di previsione dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2025, atteso che il medesimo esercizio risulta ormai concluso*"**.

3. L'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

Ente Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo
Allegato A
Assestamento al Bilancio di Previsione per l'anno 2025
Decreto del Commissario Straordinario n. del

Estratto riassuntivo al bilancio assestato DEFINITIVO

	ENTRATE	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	c.9 (7+8)
	FONDO DI CASSA				1,423,570.77			1,423,570.77	0.00	1,423,570.77
	FPV PER SPESE CORRENTI				0.00	0.00	0.00			
	FPV PER SPESE IN CONTO CAPITALE				0.00		0.00			
	AV.AMMNE CORRENTE				0.00	0.00	0.00			
	AV.AMMNE CAPITALE				0.00	0.00	0.00			
Tit. 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	181,412.46	-29,427.72	151,984.74	549,346.80	0.00	549,346.80	730,759.26	-29,472.72	701,286.54
Tit. 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	114,858.91	0.00	114,761.31	90,000.00	0.00	90,000.00	204,858.91	0	204,858.91
Tit. 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 5	ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 6	ACCENZIONE DI PRESTITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 9	ENTRATE IN CONTO TERZI E PARTITE D GIRO	1,313.73	-1,313.73	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	143,313.73	-1,313.73	142,000.00
	TOTALE TITOLI	**297,585.10**	**-30,741.45**	**266,746.05**	**781,346.80**	**0.00**	**781,346.80**	**1,078,931.90**	**-30,786.45**	**1,048,145.45**
	Totale ENTRATE	**297,585.10**	**-30,741.45**	**266,746.05**	**781,346.80**	**0.00**	**781,346.80**	**2,502,502.67**	**-30,786.45**	**2,471,716.22**

	SPESE	GESTIONE RESIDUI			GESTIONE COMPETENZA			GESTIONE CASSA		
Titoli	DESCRIZIONE	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate	Previsioni 2025	Variaz. (+/-)	Definitive assestate
		c.1	c.2	c3 (1+2)	c.4	c.5	c.6 (4+5)	c.7	c.8	c.9 (7+8)
	Disavanzo Amm.ne						0.00	0.00		
Tit. 1	SPESE CORRENTI	163,167.78	-39,675.98	123,491.80	639,346.80	0.00	639,346.80	783,212.07	0.00	783,212.07
Tit. 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 4	RIMBORSO PRESTITI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONE RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Tit. 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00	142,000.00
	TOTALE TITOLI	**163,167.78**	**-39,675.98**	**123,491.80**	**781,346.80**	**0.00**	**781,346.80**	**925,212.07**	**0.00**	**925,212.07**
	Totale SPESE	**163,167.78**	**-39,675.98**	**123,491.80**	**781,346.80**	**0.00**	**781,346.80**	**925,212.07**	**0.00**	**925,212.07**

FOCUS

Le disposizioni del Capo VII della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) e successive modifiche

La legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "Legge di stabilità regionale 2025" – Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 concernente la "Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio A. C. Jemolo"

Con l'articolo 13, comma 132, lettera a), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", che ha sostituito l'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 concernente la "*Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio*", **è stato disposto che "*L'istituto è ente dipendente dalla Regione, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto, ha personalità giuridica di diritto pubblico e il suo funzionamento è definito dalla presente legge e da un regolamento interno.*"**.

Con l'articolo 13, comma 132, lettera d), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", che ha sostituito l'articolo 1 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 concernente la "*Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio*", **è stato disposto che spetta al Consiglio di Amministrazione il compito di deliberare i bilanci preventivi, gli assestamenti di bilancio e i rendiconti generali.**

Con l'articolo 13, comma 132, lettera n), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", che ha sostituito l'articolo 18 della legge regionale 11 luglio 1987, n. 40 concernente la "*Costituzione dell'istituto regionale di studi giuridici del Lazio*", **è stato disposto che la vigilanza e il controllo dell'attività dell'Istituto spettano alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 55, comma 7, dello Statuto regionale e, altresì, che qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge o persistenti inadempienze di atti dovuti, la Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto e il Presidente della Regione nomina un *Commissario ad acta*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 (*Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione*). La nomina del Commissario può essere disposta, altresì, negli altri casi individuati dal medesimo articolo 34 della legge regionale 12/2016.**

Con l'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 1), della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", è stato disposto che "**il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del Capo VII della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11, e successive modifiche.**".

Con l'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", è stato disposto che "***In caso di mancata o incompleta trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto generale nei termini***, *il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'Istituto è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto ai medesimi termini, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione del bilancio di previsione o del rendiconto. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione*".

Si ritiene opportuno rilevare che la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2-bis, della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11, (*disciplina del regime sanzionatorio, introdotta dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23*) in merito alla mancata o incompleta trasmissione dell'assestamento di bilancio annuale degli enti e organismi dipendenti della Regione Lazio non risulta essere stata prevista per l'*Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "A. C. Jemolo"*.

Il Comitato regionale di controllo contabile invita l'Amministrazione a un sollecito intervento legislativo per rimuovere la descritta anomalia del regime sanzionatorio.

IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE

Il Comitato regionale di controllo contabile

nella seduta n. 1 del 27 luglio 2026,

PRESO ATTO:

- che la Direzione regionale Ragioneria Generale, con nota n 0287776 del 17/03/2026, acquisita in pari data dal Comitato regionale di controllo contabile al n. 0007543 del protocollo consiliare, ha trasmesso l'assestamento al Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2025 dell'Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "*Arturo Carlo Jemolo*", adottato con Decreto commissariale n. 22 del 02/03/2026 con il quale l'Ente ha dato atto "*ora per allora*" che è stato verificato "*il permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell'articolo 50 del Decreto Legislativo 118/2011 e successive modifiche e integrazioni*";
- che la Direzione regionale Ragioneria Generale ha rappresentato con la citata nota n. 0287776 del 17/03/2026 di "*non ritenere necessario procedere all'approvazione, con legge regionale, dell'assestamento del bilancio di previsione dell'Ente relativo all'esercizio finanziario 2025, atteso che il medesimo esercizio risulta ormai concluso*";

RITENUTO opportuno rilevare che la disposizione di cui all'articolo 50, comma 2-bis, della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11, (*disciplina del regime sanzionatorio, introdotta dall'articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23*) in merito alla mancata o incompleta trasmissione dell'assestamento di bilancio

annuale degli enti e organismi dipendenti della Regione Lazio non risulta essere stata prevista per l'Istituto regionale di studi giuridici del Lazio "*Arturo Carlo Jemolo*" all'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 2), della legge regionale 30 dicembre 2024, recante "*Legge di stabilità regionale 2025*", invitando l'Amministrazione a un sollecito intervento legislativo per sanare la descritta anomalia al fine di sanare eventuali dubbi interpretativi della norma nonostante che l'articolo 13, comma 132, lettera q), numero 1), della citata legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, disponga che "*il bilancio di previsione, l'assestamento e il rendiconto generale sono approvati dalla Regione secondo le disposizioni del Capo VII della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n. 11, e successive modifiche*.".

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11,

esprime

all'unanimità (favorevoli: la Presidente Mattia; Berni; Mitrano; Neri)

PARERE FAVOREVOLE

sull'"*Assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 Istituto regionale di Studi giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo".*

Composizione del Co.re.co.co.

Presidente Eleonora MATTIA

Componente Eleonora BERNI

Componente Cosmo MITRANO

Componente Nazzareno NERI

Componente Marietta TIDEI